

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

TITOLO I.
DELLA POLIZIA RURALE

Art. 1.

Scopo del servizio di polizia rurale è di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da altri Enti autorizzati per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed all'incremento dell'agricoltura.

Art. 2.

~~Il Sindaco dirige il servizio di polizia rurale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di polizia municipale. Il servizio viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari della forza pubblica, dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dagli agenti del corpo forestale e della polizia stradale nel l'ambito delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni.~~

Art. 3.

~~Le guardie campestri e gli agenti rurali delle società private legalmente costituite sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri funzionari e agenti per il regolare adempimento dei servizi che riguardano la polizia rurale.~~

Art. 2
Il Servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti municipali e dagli Agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dagli Agenti del corpo forestale e della polizia stradale nel l'ambito delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 3

~~Per le operazioni di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti devono attenersi alle prescrizioni del codice di procedura penale.~~

~~All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto del Sindaco, osservate le norme e le forme di cui agli articoli 267 e 338 del Codice di procedura penale e dell'art. 9 del D. L. 20 gennaio 1944, n. 45.~~

Art. 4

Oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 55 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, gli sono attribuiti, è demandata al Sindaco la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. allegato F).

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

ART. 3

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.6.1955, n. 517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziarie a norma di legge.

TITOLO II.

CAPO I

Tutela della proprietà campestre

Art. 5

Il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari, è vietato ai non aventi diritto.

Chi è autorizzato al passaggio nei fondi altrui deve praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 6

Nei fondi altrui il diritto di passaggio con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 7

Nei fondi di proprietà altrui l'esercizio della caccia è regolato dalle disposizioni del codice civile, del codice penale e delle leggi particolari che la contemplano.

Art. 8

La piantagione di alberi, viti e siepi ai confini di ogni proprietà, non latitante a strade, il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, debbono eseguirsi sotto l'osservanza delle disposizioni previste per tale materia dal codice civile.

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

Art. 10. 6

Nelle campagne è vietata l'accensione di fuochi a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Art. 11. 10

Per spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto, occorre il consenso del proprietario.

Salvo il caso in cui il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti interessati.

Art. 12. 11

Senza il preventivo permesso del proprietario è vietato a chiunque di impossessarsi dei frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito.

I frutti medesimi appartengono al proprietario delle piante stesse.

Art. 13. 12

Per l'allevamento dei bachi da seta è necessario dare preavviso all'ufficio municipale denunziando la relativa partita ed osservare le punizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1379.

Art. 14. 13

Delle assunzioni di bestiame a soccida semplice deve essere informato l'ufficio comunale al quale occorre denunziare la qualità ed il numero dei capi presi per l'accrescimento.

.....

Art. 15.

~~Le persone che vengano sorprese dagli agenti di polizia in campagna, con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza degli oggetti, possono essere « fermate » dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 238 del Codice di procedura penale e osservate le norme di cui al D.L. 20 gennaio 1944, n. 45, e accertate all'ufficio di polizia municipale per gli accertamenti del caso.~~

CAPO II

Dei pascoli

Art. 16. 15

Sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, il pascolo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Art. 17. 16

Il pascolo è vietato per il bestiame di qualunque sorta lungo i cigli stradali, le scarpate ed i fossi laterali.

Art. 18. 17

Il bestiame incustodito che viene sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà privata o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

ART. 14

Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare all'ufficio territoriale di polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni previste dagli artt. 707-708 del c.p. e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 19. ¹³

Durante il pascolo il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 20. ¹³

Durante le ore di notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 21. ^{2c}

Sauv'pauve

Salva l'osservanza delle disposizioni prefettizie riguardanti gli spostamenti delle mandrie e dei greggi per la monticazione e demonticazione, i conducenti di bestiame (pastori, caprai, ecc.) transitanti nel Comune, devono denunciare all'ufficio comunale entro due giorni dall'arrivo il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore, all'ufficio comunale.

Art. ~~22~~ ²³

~~I proprietari di più di tre capre, sono tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1123 modificata dalla legge 3 luglio 1930, n. 1080 e del relativo regolamento 12 agosto 1927 n. 1763.~~

~~Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'art. 127 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, senza espressa licenza del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dai competenti organi forestali e tecnici l'esercizio del pascolo caprino.~~

Art. 23.

~~I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi transi-~~
~~tanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento~~
~~locale di igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle~~
~~altre norme igienico-sanitarie e tecniche debitamente emanate.~~

Art. 24.

~~I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi che, con~~
~~la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per~~
~~l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, sa-~~
~~ranno denunziati all'autorità di P. S. per il riapatrio ai sensi~~
~~dell'art. 157 del T. U. legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773.~~

Art. 25.

~~L'esercizio del pascolo nelle proprietà private è soggetto~~
~~all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.~~

~~Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale~~
~~del Comune si devono osservare le disposizioni del regola-~~
~~mento per il godimento in natura dei beni.~~

~~Per quanto concerne la proprietà terriera nei riguardi~~
~~idro-geologici e silvo-pastorali dovranno osservarsi le disposi-~~
~~zioni contenute nel R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel re-~~
~~lativo regolamento approvato con R. D. 16 maggio 1926,~~
~~n. 1126 e le vigenti disposizioni di massima sulla polizia fo-~~
~~restale.~~

Art. ~~28~~ 22

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sotto-
 posti a vincoli, a chiunque appartengono, sono soggetti alle
 relative disposizioni di legge e regolamento in vigore (legge
 forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, modificata con R. D. L.
 3 gennaio 1926, n. 23 e regolamento 16 maggio 1926, n. 1126),
 del regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e
 di polizia forestale ~~e norme per la utilizzazione dei boschi~~

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

ART. 21

I proprietari e i conduttori di mandrie o
 di greggi, ancorchè provenienti da altri
 Comuni, che con la loro condotta si rendo-
 no pericolosi per l'ordine, la sicurezza e
 la morale, saranno segnalati all'autorità
 di p.s. per l'eventuale adozione dei prov-
 vedimenti di cui alla legge 27.12.1956,
 n. 1423.-

~~non vincolati~~ e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonchè dell'art. 129 del T. U. per la Finanza locale, per quanto concerne il pascolo degli animali caprini e del R. D. L. 18 giugno 1931, per la tutela dei castagnei.

Art. ~~27~~ 23

Norme

Per i boschi non vincolati dovranno osservarsi, ~~per i tagli e per il pascolo, le stesse norme dettate, per i boschi vincolati, nelle prescrizioni provinciali di massima, nell'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e nell'art. 3 del R. D. 3 gennaio 1926, n. 23.~~

CAPO III

Dell'industria del latte

Art. ~~28~~ 24

Chi intende esercitare l'industria del latte deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario.

Art. ~~29~~ 25

Gli esercenti l'industria del latte devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto interessano, le norme del regolamento comunale di igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n. 858 e dal Decreto Ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

TITOLO III.

CAPO I

Delle strade ed acque pubblicheArt. ~~26~~ 26

Sulle strade comunali, consorziali e vicinali è vietato di fare opere, depositi, ingombri in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di trasportare a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e danneggino il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

Art. ~~27~~ 27

Nelle pubbliche strade il bestame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

Art. ~~28~~ 28

L'abbeveramento del bestame è vietato nei fossi e canali laterali alle strade a meno che non esistano appositi abbeveratoi costruiti dietro il consenso della competente autorità.

Art. 29

Lungo le strade i greggi e le mandrie non possono sostare e devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso.

Art. 30

L'espurgo dei fossi lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguito a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenitivi per consuetudine, una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 31

Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

Art. 32

Per la piantagione degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

Art. ~~32~~ 33

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si pretendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. ~~33~~ 34

I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capriagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. ~~34~~ 35

Alla polizia stradale sono inoltre applicabili le disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. ~~35~~ 36

Non possono essere introdotte variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'inivito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, diano luogo ad alterazione del libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. ~~36~~ 37

Le derivazioni abusive sono vietate. Così pure le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo stradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

.....

variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. ~~42~~ 38

E' passibile di contravvenzione, salvo le maggiori penalità previste nelle leggi, chi inquinava l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scariatori.

Art. ~~43~~ 39

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un doppio riparo.

Art. 44

La pulizia degli abbeveratoi deve essere costante e regolare. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. ~~45~~ 41

Gli abbeveratoi per animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

.....

Delle piante e del bestiame

Art. 46.

Rilevando o ricevendo denunce della comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alla campagna, l'autorità deve uniformarsi alle norme sancite dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, nonché alla costituzione dei consorzi facoltativi ed obbligatori tra i proprietari interessati.

Art. 47.

L'obbligo della denuncia di cui al precedente articolo 46 è fatto a tutti i proprietari nei casi di comparsa notevole di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alle piante, nonché al verificarsi di malattie e di deperimenti alle medesime (potendo essere determinate da insetti malefici all'agricoltura) all'autorità comunale perché questa possa eseguire le verifiche del caso e prendere i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 48.

Nelle zone colpite da malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'ufficio comunale.

Art. ~~49~~ 45

Quale misura preventiva contro la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti non oltre il mese di marzo.

A 21 ~~42~~ - 42 -

Nell'eventuale di comparsa di eretto
 dannoso parassite delle piante, eretto ed altri
 bruchi, nocivi all'agricoltura, l'autorità
 ha l'obbligo di intervenire con il Comune
 per la formazione di un consorzio di difesa
 delle piante coltivate e dei prodotti agrari
 secondo le disposizioni della legge 18 giugno
 1931, n. 987, relative alla difesa delle
 piante coltivate e dei prodotti agrari, nonché
 alla costituzione dei consorzi facoltativi ed
 obbligatori tra i proprietari interessati.

Art. ~~48~~ 43 -

Calvo la disposizione attuale delle fruttelle
 della legge 18 giugno 1931 n. 987 e quella contenuta
 nell'articolo 48 per l'applicazione della
 legge 18 giugno 1931 n. 987, 12.10.1933
 N. 1700 e modificata con R. D. 2.12.1937
 N. 1504 e fatto riferimento ai paragrafi con

Art. 50. ⁴ ₆

Salva l'osservanza delle speciali disposizioni che fossero emanate per la cattura del passero e di altre specie di uccelli che recano danno ai raccolti, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 51.

~~Quando si verificano malattie infettive o diffuse del bestiame o sospette di esserlo, i proprietari o detentori di animali devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 264 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento emanate di igiene. Art. nuovo veterinario n. 8. Alina 1934. n. 320.~~

Art. 52.

~~Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e istruzioni annesse 20 giugno 1914, nonché alle norme del Regolamento comunale di igiene e Refettorio. Pirella Alina 1934.~~

Art. 53.

~~Le stalle per il bestiame devono essere sufficientemente aeree, in buono stato di costruzione e intonacate.~~

~~Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.~~

~~E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.~~

VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

di condurre e qualunque titolo ci abilita ad
alla comunicazione interurbana di ordine, di
giurisdizione di Autorità Comunale di Comunità
pubbliche e le municipalità di tutti i distretti
torino, provinciali, che compiono al punto, tenuto conto
città e paese, o comunque di mettere o altrimenti
affidarsi di propria e personale, natura di affare
escluso di essi, e quindi ed i mezzi di lotta che non
sono di loro competenza.

Art. 54

Prof. caudo: con il regolamento di polizia veterinaria, i
refettorio, conobbero e qualunque titolo, color, ed
dell'comunque relativi, di ordine, non potranno
trasportare all'ore e piante o parti di piante e parti
del organismo, ma con i mezzi di comunicazione
necessarie dell'ordine, di polizia, di polizia
per pubblica.

Art. 55 - Bis

Si debba offrire, o di notte, alla pubblica e scopo di
protezione del capo, qualora la persona risultata
suscettibile possano essere dannosi all'uomo, agli
animali domestici, ai danni preventivi, contro

Delle case coloniche

Art. 57. 47

Nelle abitazioni rurali e loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono correderci i tetti di grondaie in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 58. 48

La pulizia delle case coloniche deve essere accurata e costante. Le case stesse debbono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, nè con la stalla.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 59. 49

La costruzione delle abitazioni deve essere eseguita in muratura con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

Art. 60. 50

Alle aie, cortili, orti, annessi alle case rurali, deve essere data un'adeguata pendenza regolata in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 61. 51

Tutte le abitazioni devono essere fornite di latrina la quale, a mezzo di condotti impermeabili, deve sboccare in

* delibera n. 18 del F. B. 63 - App. Pref. el n. 23994-2-121-17/2 del 16/7/63

All' autorita' comunale di costruzione e manutenzione
dei edifici e cantieri del paese che tutti il tempo
provvedibile di officina di edilizia locale venuta
per visibile la sorte di anche a parte di riluocis,

Art. 49 tra

E' vietato il consumo di materiale di piante posti
sopra i tetti o in altri luoghi di copertura.

Art. 49 quater

Si esprime il parere di O.P. per la

di istituire l'ufficio di vigilanza e controllo della
sicurezza e igiene pubblica in tutti i punti
della strada comunale e strade vicinali e per
l'area troncata dove si trovano le abitazioni di paese.

Art. 6 - In caso di incendio o di altri fatti di cui
siano causa i materiali di costruzione di cui
sostanza materiale per i cantieri di cui si
e un ufficio di vigilanza e controllo.

Art. 3 - In caso di incendio o di altri fatti di cui
siano causa i materiali di costruzione di cui
sostanza materiale per i cantieri di cui si
e un ufficio di vigilanza e controllo.

Art. 3 - In caso di incendio o di altri fatti di cui
siano causa i materiali di costruzione di cui
sostanza materiale per i cantieri di cui si
e un ufficio di vigilanza e controllo.

Art. 3 - In caso di incendio o di altri fatti di cui
siano causa i materiali di costruzione di cui
sostanza materiale per i cantieri di cui si
e un ufficio di vigilanza e controllo.

Art. 3 - In caso di incendio o di altri fatti di cui
siano causa i materiali di costruzione di cui
sostanza materiale per i cantieri di cui si
e un ufficio di vigilanza e controllo.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale in adunanza 19 Ottobre 1951 N. 53

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno festivo (o di mercato) 11 Novembre 1951 senza opposizioni o reclami.

F. S. Pradina Andree

N.° ~~20577~~ 31982 - Div. II/1

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 20 Settembre 1953

Il presente Regolamento venne pubblicato ed affisso all'Albo

Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal giorno 28 luglio al giorno 11-8-1952 a termine dell'art. 52 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizioni o reclami.



Il difensore Comunale

Omologato dal Ministero dell'Interno con provvedimento

n. _____ del _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

INDICE

TITOLO I

Della polizia rurale (articoli da 1 a 5) . . . pag. 4

TITOLO II

Capo I - *Tutela della proprietà campestre*
(articoli da 6 a 15) . . . pag. 8

» II - *Dei pascoli* (articoli da 16 a 27) . . . » 12

» III - *Dell'industria del latte*
(articoli 28 e 29) . . . » 18

TITOLO III

Capo I - *Delle strade ed acque pubbliche*
(articoli da 30 a 45) . . . pag. 20

» II - *Delle piante e del bestiame*
(articoli da 46 a 53) . . . » 28

» III - *Delle case coloniche*
(articoli da 54 a 62) . . . » 32

TITOLO IV

Penalità (articoli da 63 a 66) . . . pag. 36

Disposizioni finali (articoli 67 e 68) . . . pag. 38